



Il Tribunale di Cosenza- II Sezione Civile- così composto:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Rosa Scotto di Carlo | Presidente |
| 2) Dott. Antonio Sammarro | Giudice |
| 3) Dott. Beatrice Magarò | Giudice-Relatore |

Riunito in Camera di Consiglio,

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del
13.01.16;


Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

OSSERVA E RILEVA

Con ricorso ex artt. 22 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c. depositato in data 25.03.15 Mollo Gennaro, premesso di aver ricoperto fino al febbraio 2015 la carica di consigliere Comunale del Comune di Fagnano Castello, adiva l'autorità giudiziaria deducendo l'illegittimità della delibera consiliare n.1 del 19.02.15, avente ad oggetto *presa d'atto e dichiarazione di decadenza consigliere comunale Gennaro Mollo ex art. 69, comma 5, Dlgs. 267/00*, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali rispetto alla delibera predetta, chiedendo, in via preliminare, che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente al medesimo contestata e posta alla base della delibera di decadenza, giusta l'esimente di cui all'art. 63 co.3° Dlgs. 267/00 e per l'effetto riconosciuto il diritto soggettivo dello stesso a

OMISSIS

DA PAG. 3 A PAG. 9



PQM


Accerta e dichiara l'insussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente prevista dall'art. 63 , comma 1 n.4 , Dlgs. 267/00 in capo al Consigliere Comunale di Fagnano Castello Gennaro Mollo, giusta l'esimente di cui all'art. 63 comma 3 del Dlgs 267/00, trattandosi di fatto connesso con l'esercizio del mandato;

Per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente, anzicchè di Aloia Cristina, a ricoprire la carica di Consigliere Comunale di Fagnano Castello;

Annulla la delibera di decadenza n.1 del 19.02.15 e tutti gli atti connessi e consequenziali ivi compresa la delibera di surroga di Cristina Aloia nella carica di consigliere comunale in luogo del ricorrente e per l'effetto, dispone l'immediata reintegrazione dell'istante nella carica di consigliere comunale del Comune di Fagnano Castello;

Condanna il Comune di Fagnano Castello, al pagamento in favore dell'istante della somma di e 5.000,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza della decadenza dalla funzione di Consigliere Comunale;

Condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento delle spese di lite che liquida in € 84,00 per spese vive, € 1.200,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.



Dichiara compensate le spese di lite con riferimento ai rapporti tra l'istante e Aloia Cristina.

Dispone che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al Sindaco del Comune di Fagnano Castello, perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.

Si comunichi

Così deciso nella Camera di consiglio del 25.01.16

Il Giudice-Relatore

Bertha Rogas

Il Presidente

[Signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
In cancelleria
Depositato

oggi 01-02-2016
Cancelliere

IL CANCELLIERE
Gianluca Cusano

